

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Siena (di seguito denominata "Direzione Provinciale" o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, "le Parti"), con sede in Siena Viale Europa n. 69, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Adriana Caruso, Direttore Provinciale

E

COMUNE DI SIENA, (di seguito denominato "Il Comune" o, congiuntamente agli altri soggetti firmatari del presente protocollo, "le Parti") con sede in Siena, Piazza Il Campo n. 1, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dott. Bruno Valentini che interviene in nome e per conto del suddetto Comune

PREMESSO CHE

– ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, l'Agenzia delle entrate, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tali tributi;

- l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede - al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- il comma 12-bis dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce - per gli anni 2012, 2013 e 2014 - l'elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e il decreto legge 31/12/2004, n. 192 (art. 10, comma 12duodecies, convertito con modifiche dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015) che conferma tale percentuale anche per il triennio 2015-2017;
- l'art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dove si prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 38, quarto comma e seguenti del citato D.P.R. n. 600, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione, trasmette all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto passivo, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 175466 del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- l'art. 83 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che - ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2013 che disciplina le modalità di recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
- il Protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - IFEL, sottoscritto a Roma il 19 maggio 2014, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali.
- l'Agenzia delle entrate — Direzione Regionale della Toscana e ANCI — Sezione Regione Toscana, in data 20.07.2017, hanno stipulato un Protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Toscana, promuovendo ed incrementando lo sviluppo qualitativo della partecipazione degli stessi al recupero dell'evasione dei tributi statali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Il Comune s'impegna a definire un programma locale di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con la Direzione Provinciale di Siena competente per l'attività di accertamento ed ove richiesto con la Direzione Regionale della Toscana.

2) A tale scopo il Comune:

a) collaborerà con la Direzione Provinciale di Siena al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socioeconomica locale;

b) trasmetterà alla citata Direzione Provinciale di Siena le segnalazioni qualificate, intendendo per tali solo quelle che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati evidenti fenomeni evasivi e/o elusivi senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, inerenti gli ambiti di intervento, attualmente previsti dalla normativa in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento, evidenziati nell'allegato tecnico al presente Protocollo (allegato n. 1).

c) individuerà, di comune accordo con la Direzione Provinciale di Siena, le fattispecie verso le quali indirizzare l'attività, nonché le tempistiche e le modalità operative più adeguate al fine di ottenere i migliori risultati nel contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- d) nell'ipotesi in cui i dati, le informazioni e le notizie rilevanti ai fini delle segnalazioni, siano detenuti da soggetti terzi, quali Aziende Municipalizzate e Concessionari dei servizi comunali, provvederà alla loro acquisizione per il tramite della struttura competente in materia;
- e) trasmetterà le segnalazioni esclusivamente in via telematica tramite S.I.A.T.E.L., con l'eventuale successivo invio di documentazione cartacea qualora ritenuta necessaria da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente al controllo.
- f) al fine di ottimizzare tale collaborazione e tendere alla massima proficuità dell'azione amministrativa congiunta, si impegna a trasmettere segnalazioni di importo non inferiore ad Euro 5.883,00, corrispondente alla mediana del maggior imponibile definito che risulta dagli atti emessi dalla Direzione Provinciale di Siena nell'anno 2016 (come da Protocollo d'intesa stipulato tra Direzione Regionale Toscana e ANCI — Sezione Regione Toscana del 20.07.2017, citato in premessa);
- g) nel caso di rinnovo della durata del presente protocollo, il valore di cui al punto precedente sarà comunicato dalla Direzione Regionale della Toscana ad ANCI — Sezione Regione Toscana;
- h) qualora non possa essere individuato, anche con una certa approssimazione, l'importo della segnalazione, dovrà trasmettere solo le fattispecie per le quali si presume che il recupero dell'imposta evasa possa essere più significativo.

3) LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1 si impegna a:

- a) esaminare in via prioritaria le segnalazioni che rispettano i requisiti di cui ai punti precedenti;
- b) formulare, in ogni caso, le proprie valutazioni in merito alle segnalazioni pervenute, in base agli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione annuale del piano controlli, di cui al punto 11.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461 citato, senza tralasciare anche il valore perequativo, sociale e/o di deterrenza delle stesse;
- c) supportare il Comune nelle forme e modi che verranno, di volta in volta concordati tra le parti.

4) IL COMUNE E LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA, con il coordinamento della Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate e dell'ANCI - Sezione Regione Toscana, si impegnano a programmare incontri operativi periodici durante i quali verrà effettuato il monitoraggio degli esiti delle segnalazioni inviate e verranno approfondite le criticità connesse sia alla predisposizione delle citate segnalazioni da parte del Comune, sia alle successive fasi di lavorazione da parte della Direzione Provinciale.

5) Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza nello svolgimento delle attività rese in esecuzione del protocollo e assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del protocollo, le parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza, rispetto a tutti i dati personali dei quali essi avranno conoscenza nello svolgimento delle attività;

Le Parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle norme del d.lgs. n. 196/2003 occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

6) Il presente protocollo ha la durata di un anno dalla stipula e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle due parti.

Siena,

Per il Comune di Siena

Il Sindaco

Dott. Bruno Valentini

Per l'Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Siena

Dott.ssa Adriana Caruso